

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1021)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1973

Istituzione presso il Ministero della difesa  
del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, stabilisce che le amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle proprie dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature radiologiche devono istituire, qualora manchi, un apposito ruolo organico di tecnici di radiologia medica.

In relazione a tale norma, poichè presso stabilimenti sanitari militari prestano servizio, con mansioni di tecnici di radiologia medica, impiegati (di ruolo e non di ruolo) ed operai, si ravvisa l'opportunità di far luogo alla istituzione del ruolo suddetto nelle car-

riere esecutive del personale del Ministero della difesa.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, il quale ai primi due articoli stabilisce le condizioni generali per l'accesso nell'istituendo ruolo, precisando i compiti che il personale immesso deve svolgere, con richiamo alla norma concernente l'esercizio dell'arte sanitaria di tecnico di radiologia medica (articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103).

L'articolo 3 contiene disposizioni transitorie che prevedono il trasferimento e l'inquadramento nel nuovo ruolo del personale già in servizio presso gli stabilimenti e gli enti militari sanitari, fissando i requisiti necessari e i criteri da seguire per determinare

l'ordine di precedenza tra le varie categorie di interessati.

L'articolo 4 stabilisce che il numero dei posti in organico previsti per ciascuna qualifica dell'istituendo ruolo è portato in detrazione alla dotazione organica delle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, di cui alla tabella n. 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Poichè, per effetto di tale detrazione, potrebbero verificarsi soprannumeri nelle varie qualifiche del predetto ruolo, quale risulterà ristrutturato a seguito della detrazione stessa, con l'articolo 5 viene stabilito che detti soprannumeri saranno riassorbiti in

ragione di un decimo delle vacanze che si formeranno nel ruolo.

Quanto agli aspetti finanziari, è da considerare che, per effetto del suddetto articolo 4, dal provvedimento non consegue un aumento di personale, per cui non si verifica maggiore spesa, se si esclude quella, di lievissima entità e agevolmente fronteggiabile con i normali stanziamenti del bilancio militare, relativa alla differenza di parametri di stipendio previsti per le prime due qualifiche dell'istituendo ruolo, che ha natura tecnica, rispetto ai parametri stabiliti per il ruolo del personale d'ordine, che ha carattere amministrativo.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituito presso il Ministero della difesa il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica, con la consistenza indicata nell'annessa tabella.

Il personale di cui al precedente comma è destinato a prestare servizio presso gli stabilimenti o gli enti sanitari militari con le mansioni previste dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

### Art. 2.

Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al precedente articolo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Con regolamento di esecuzione sarà determinato il programma per gli esami di con-

corso. Fino a quando non sarà emanato detto regolamento, il programma sarà stabilito col bando di concorso.

### Art. 3.

Alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto dall'articolo 1 si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

b) mediante inquadramento, nella qualifica iniziale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso del diploma indicato alla lettera a), anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 2.

Il trasferimento e l'inquadramento sono disposti a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande provvede il Ministro sentito il Consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

Gli impiegati trasferiti conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, prendendo posto secondo l'ordine del ruolo di provenienza. In caso di pari anzianità di qualifica l'ordine di precedenza è determinato secondo le norme dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il personale di cui alla lettera b) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, impiegati non di ruolo, operai. Nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano i criteri indicati nel precedente comma.

## Art. 4.

Il numero dei posti in organico previsti per ciascuna qualifica del ruolo istituito con la presente legge è portato in detrazione alla dotazione organica delle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale d'ordine adetto agli uffici della Difesa di cui alla tabella 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

## Art. 5.

I soprannumeri che, per effetto delle detrazioni di organico previste dal precedente articolo 4, si determinino nelle varie qualifiche del ruolo di cui alla tabella n. 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono riasorbiti in ragione di un decimo delle successive vacanze.

## Art. 6.

All'onere annuo derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo n. 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1973 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

## TABELLA

*Ruolo della carriera esecutiva  
degli assistenti tecnici di radiologia medica*

*Parametro*

245	Assistente tecnico superiore di radiologia medica . . .	20
218 188	} Assistente tecnico principale di radiologia medica . . .	90
168 143 128	} Assistente tecnico di radiolo- gia medica . . . . .	90
		200